

STATUTO
FONDAZIONE ZOLLA ETS

ART. 1
DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

1. È costituita la Fondazione denominata **“Fondazione ZOLLA – Ente del Terzo Settore”** o anche solo in forma abbreviata **“Fondazione ZOLLA ETS”**.
2. L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
3. La Fondazione ha sede in Cremona. Lo spostamento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica dello Statuto, fatte salve le necessarie comunicazioni di legge.
4. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2
SCOPO e ATTIVITA’

1. La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si pone quale fine di promuovere e favorire aiuti materiali e morali tesi a liberare dal bisogno e dalla dipendenza le persone in stato di indigenza fisica e/o psichica divenendo, altresì, luogo di maturazione per la persona e ispirando i propri interventi alla solidarietà e all'amore cristiano.
2. La Fondazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
3. La Fondazione intende svolgere in via principale, in favore di terzi, le attività di interesse generale di cui D.Lgs. n. 117/2017, alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture dell'aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
4. Per il perseguimento delle proprie finalità ed attività di interesse generale la Fondazione intende:
- attuare iniziative di prevenzione ed educazione volte ad un uso corretto e progettuale della propria libertà nel rispetto e nella custodia della vita, in collaborazione con scuole e altri contesti sociali;
 - aiutare le famiglie nel compito genitoriale e nella gestione delle attività extra scolastiche e ricreative;
 - attuare iniziative volte a rimuovere i disagi fisici e psichici, operando sull'individuo, sul gruppo familiare, sul gruppo di appartenenza dell'individuo stesso attraverso gruppi di mutuo auto aiuto;
 - attuare terapie educative e riabilitative specifiche ed autonome relative alla tossicodipendenza e altre dipendenze, in regime residenziale e diurno;
 - intervenire nelle scuole superiori del Comune e della provincia nella quale la Fondazione ha la propria sede e negli istituti professionali con operatori qualificati;
 - portare le persone fragili al reinserimento sociale anche attraverso attività lavorative;
 - contrastare la povertà e l'esclusione sociale attraverso l'implementazione di servizi di *housing* sociale;
 - impegnare gli ospiti nell'agricoltura sociale;
 - aiutare le persone svantaggiate con erogazioni di eccedenze alimentari o di servizi;
 - porre in essere ogni altra attività finalizzata al perseguimento delle finalità ed attività di interesse generale individuate nei precedenti commi.
5. La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, può inoltre esercitare attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del

Codice del Terzo Settore che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

6. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può altresì esercitare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e secondo ogni altra modalità prevista dal citato articolo di legge o comunque consentita dalle altre disposizioni di legge applicabili.
7. Per il raggiungimento degli scopi anzidetti e lo svolgimento delle attività la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà agire:
 - stipulando ogni più opportuno atto o contratto;
 - promuovendo intese ovvero anche associandosi con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
 - partecipando ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
 - svolgendo attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o attraverso siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
 - ponendo in essere ogni altra attività strumentale necessaria o utile al perseguimento dei fini statuari entro i limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge che regolano la fondazione e la sua qualifica.
8. La Fondazione svolge le proprie attività senza limitazioni di ambito territoriale.

ART. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla situazione patrimoniale e dalla documentazione allegata alla procedura di trasformazione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio, con le erogazioni a vario titolo ricevute, con le entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e diverse di cui al precedente articolo, con espressa specificazione che ogni disposizione o elargizione non esplicitamente destinata all'incremento del patrimonio della Fondazione deve essere rivolta al conseguimento degli scopi della Fondazione medesima e/o alla realizzazione di specifiche iniziative o progetti.
3. La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, nonché ai contributi eventualmente previsti dagli enti regionali e locali.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che valuta essere più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento in grado di generare sia risultati di natura economica, che impatti di carattere sociale ed ambientale.
5. Nella eventualità che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberarne la ricostituzione.

ART. 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente e il vice-Presidente;
 - c. l'Organo di controllo.
2. Ai componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) della Fondazione vengono rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il primo consiglio di amministrazione in sede di trasformazione da associazione a fondazione è nominato nelle persone degli attuali membri del consiglio della Zolla associazione in continuità con la situazione ante trasformazione e scadrà trascorsi 4 esercizi dalla nomina alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.
2. Alla prima scadenza del Consiglio, ai sensi del comma 5 del presente statuto, lo stesso sarà rinnovato come sotto indicato.
3. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, inclusi, fra questi, il Presidente e il vice-Presidente, nominati come segue:
 - a) 1 (uno) componente nominato dal Vescovo;
 - b) 2 (due) componenti nominati dal Consiglio di amministrazione in carica;
 - c) 2 (due) componenti indicati dagli "Amici della Zolla" scelti fra loro;
4. In assenza, per qualsiasi motivo, della comunicazione dei nominativi di cui alla lett. c) del precedente comma 3, il Consiglio in carica provvede a scegliere in totale autonomia anche tali 2 (due) componenti.
5. Il Consiglio dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica. I Consiglieri sono rieleggibili.
6. L'acquisizione dei nominativi dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione da nominarsi deve avvenire 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato in corso.

7. La cessazione del Consiglio di Amministrazione, sopraggiunta la scadenza del termine di cui al precedente comma 5, ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione viene ricostituito.
8. Il domicilio dei Consiglieri, per tutti gli effetti previsti dal presente statuto, si intende eletto presso la sede della Fondazione.
9. L'eventuale rinuncia all'ufficio di Consigliere comporta l'obbligo di apposita comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri.
10. Qualora, per qualsiasi ragione, venga/no a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, fermo restando che la maggioranza dei consiglieri rimanga in carica, la nomina del/i nuovo/i Consigliere/i è demandata ai consiglieri in carica. I Consiglieri subentrati scadono con la fine del mandato previsto per l'intero Consiglio.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio, questo si intende interamente decaduto pur restando in carica nelle funzioni ordinarie essenziali sino alla sua ricostituzione, che deve avvenire entro quattro mesi ai sensi del comma 1 del presente articolo.
12. Ciascun Consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica conferita entro 30 giorni.
13. Le prestazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ai sensi dell'art. 4, co. 2.

ART. 6

RIUNIONI del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei componenti in carica.
2. Esso è convocato dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente, mediante avviso comunicato con qualunque mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi ad ogni Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza e in caso di urgenza, da specificarsi, almeno 24 ore prima.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'eventuale indicazione delle materie poste all'ordine del giorno; esso contiene, inoltre, anche l'eventuale seconda convocazione, che non potrà tenersi a meno di ventiquattro ore dalla prima.
4. In assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del Segretario ed è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario stesso.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in presenza, in videoconferenza e/o audio conferenza oppure in modalità mista. Pertanto, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire anche a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:
 - a. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
 - b. la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
 - c. la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.
9. Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audio conferenza la stessa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

ART.7

COMPETENZE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i poteri e le attribuzioni del Presidente di cui al successivo articolo, spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte di essi ad uno o più dei suoi componenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, con le maggioranze di cui all'art. 6, co. 6:
 - a) assume tutte le deliberazioni occorrenti all'ordinato svolgimento delle attività statutarie;
 - b) approva il bilancio consuntivo della Fondazione da depositarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore;
 - c) predispone e approva il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 co. 2 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, e lo deposita presso il RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore;
 - d) delibera in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, acquisti e alienazioni di beni mobili anche registrati, alla sottoscrizione o stipula di mutui anche ipotecari, alla concessione di garanzie reali e/o personali;
 - e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e soggetti privati in genere;
 - f) delibera in ordine all'iscrizione dei volontari nel registro degli "amici della Zolla" e provvede al suo aggiornamento;

- g) provvede, se del caso, all'eventuale nomina e licenziamento del personale;
 - h) delibera in merito alle modifiche dello statuto ed alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;
 - i) delibera in merito allo scioglimento della fondazione nei casi previsti per legge;
 - j) assume ogni altra deliberazione necessaria al corretto funzionamento della Fondazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.8

IL PRESIDENTE ed il VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il vice-Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con il voto favorevole della maggioranza.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, con facoltà, in particolare:
 - a. di nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione;
 - b. di nominare procuratori generali o «*ad negotia*» per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
 - c. di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, ferma restando l'assegnazione di tale attribuzione ad altri soggetti con apposita delibera del Consiglio.
3. Nei casi di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
4. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente che ne comporti l'impossibilità di un corretto esercizio della sua funzione, tutti i poteri a lui attribuiti vengono assunti dal vice-Presidente. Il compimento di qualsiasi atto da parte del vice-Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento effettivo del Presidente.

ART. 9

ORGANO di CONTROLLO e REVISIONE LEGALE dei CONTI

1. Ai sensi dell'art. 30, co. 1 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato l'Organo di controllo, monocratico o collegiale. Ove in forma collegiale esso è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di controllo resta in carica 4 esercizi e possono essere riconfermati.
2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2 del cod. civ. Nel caso sia in forma collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai membri si applica, inoltre, l'art. 2399 del cod. civ.
3. L' Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019 e s.m.i.

4. I membri dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
6. La carica di componente dell'Organo di controllo è inconciliabile con quella di consigliere e/o di membro degli altri organi della Fondazione.
7. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore è necessaria la revisione legale dei conti che può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, può essere nominato un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 10

Gli "AMICI della ZOLLA"

1. Sono "Amici della Zolla", coloro che all'atto di trasformazione della OdV (Organizzazione di Volontariato) in Fondazione risultino iscritti nel libro associati e coloro che operino con attività di volontariato nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività della Fondazione.
2. E' a cura del Consiglio di amministrazione tenere aggiornato l'elenco degli amici della Zolla che risulterà da apposito libro vidimato.
3. Gli "Amici della Zolla" provvedono a nominare i nominativi di cui all'art. 5, co. 3, lett. c) per il rinnovo del consiglio a scadenza del mandato.
4. Gli "Amici della Zolla" sono parte attiva nel conseguimento degli obiettivi della Fondazione e, pertanto, hanno diritto:
 - a) di essere informati in merito ai progetti ed alle attività che la fondazione desidera porre in essere;
 - b) di ricevere il bilancio preventivo e consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione
 - c) di proporre progetti ed attività e/o modalità per porle in essere, in linea con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.

ART. 11

ATTIVITA' di VOLONTARIATO e ATTIVITA' LAVORATIVA

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. Tutti volontari, occasionali e non occasionali, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda fatto salvo che ci si trovi in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, nel qual caso il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. La Fondazione darà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

ART. 12

ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio da approvarsi entro i termini stabiliti all'articolo 7.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ove siano poste in essere.
4. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione che lo approva, deve essere depositata presso la sede della Fondazione a disposizione dei Consiglieri.
5. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il bilancio sociale può essere predisposto ed approvato anche in assenza di un obbligo di legge.

ART. 13

LIBRI SOCIALI

1. I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli stessi secondo le modalità richiamate in statuto ed eventualmente dettagliate con delibera o regolamento del Consiglio di Amministrazione.
3. I libri sociali della fondazione sono:
 - a. Il libro verbali del Consiglio di Amministrazione
 - b. Il registro volontari;
 - c. Il registro degli amici della zolla

ART. 14
DESTINAZIONE del PATRIMONIO ed
ASSENZA dello SCOPO di LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata, in ogni caso, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 15
SCIoglimento ed ESTINZIONE

1. L'estinzione della Fondazione può avvenire, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori ai fini della procedura di liquidazione.
3. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione a seguito di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co.1 Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore o, in assenza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16
NORME APPLICABILI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e le altre disposizioni di legge in quanto applicabili.
- F.TO SALOMONI GIUSEPPE
F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Giovanni Corioni, Notaio in Cremona, certifico che la presente copia informatica é conforme all'allegato =A= del mio atto in data 7 ottobre 2024 ai n.ri 22891/12331 di mio repertorio munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cremona, 15 ottobre 2024.